



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Piazza G. Falcone 00049 (C.F. 87006010588)
Tel 06/9615001 – tribunale.velletri@giustizia.it

Ordine di servizio del 13 luglio n.39

Oggetto: disposizioni in ordine al rilascio della formula esecutiva sui decreti ingiuntivi.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

premesse che il rilascio di formula esecutiva, a seguito della pronuncia di esecutorietà da parte del Giudice, per prassi avviene, nell'ambito del circondario di Velletri, successivamente alla presentazione su apposito indirizzo di posta elettronica dell'istanza promossa dall'Avvocato, il quale produce in cancelleria l'originale completo dell'atto notificato e delle relative ricevute in caso di notifica a mezzo PEC, o relative relate in caso di notifica mezzo ufficiale giudiziario, senza esazione dei diritti di copia, sul presupposto che, nel caso di specie, non è la cancelleria a fornire le copie e pertanto nulla sia dovuto. L'addetto al servizio procede al controllo delle regolarità delle notifiche ed emette certificazione con spedizione in forma esecutiva;

richiamata sul punto la circolare del Ministero della Giustizia, DAG, del 23 ottobre 2015, attuativa del processo civile telematico, che al paragrafo 17 testualmente recita: *Si sono registrate, presso diversi uffici giudiziari, le richieste, rivolte dai difensori alle cancellerie, di apposizione della formula esecutiva (cd. comandiamo) su copie cartacee di provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014, come convertito in legge.*

Ci si chiede, quindi, se la cancelleria debba proseguire ad osservare le consuete modalità di rilascio di copia esecutiva, provvedendo essa stessa, su richiesta di parte, all'estrazione della copia stessa, alla sua certificazione di conformità all'originale con contestuale spedizione in forma esecutiva, o se, piuttosto, sia possibile per il difensore provvedere in autonomia all'estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla cancelleria solo per l'apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto.

Questa Direzione generale ritiene che tale ultima modalità operativa debba essere esclusa, alla luce di quanto disposto dall'art. 153 disp. att. c.p.c. - norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica - che mantiene in capo alla cancelleria l'attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.

Tale interpretazione ha trovato conforto nel parere dell'Ufficio legislativo, che, con nota prot. 8921 del 15.10.2014, ha chiarito che "le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia".

A tale interpretazione vorranno attenersi gli uffici di cancelleria, astenendosi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012, ed attenendosi, invece, alla nota procedura disciplinata dal codice di procedura civile.

Ne consegue che, per il rilascio della copia in forma esecutiva di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all'art. 268 d.P.R. n. 115/2002.

ritenuto di doversi adeguare all'intervenuta riforma sul processo civile telematico;

condivisa la correttezza di tale prassi, d'intesa con il Sig.Presidente del Tribunale ai sensi del D.lgs 240/2006;

DISPONE

- 1) di adeguare le modalità procedurali inerenti il rilascio di copia esecutiva dei decreti ingiuntivi ordinari all'interpretazione ritenuta più corretta secondo sequenza di seguito illustrata: la richiesta di esecutorietà o definitività dei Decreti Ingiuntivi va avanzata tramite istanza telematica su Consolle; esiste un evento specifico denominato "Istanza per esecutività",

al quale va allegata copia completa dell'atto notificato e delle relative ricevute in caso di notifica a mezzo PEC, o relative relate in caso di notifica mezzo ufficiale giudiziario. Pertanto, una volta emesso il decreto di esecutorietà, l'avvocato che intenda ottenere il rilascio della formula esecutiva, dovrà consegnare in cancelleria non più l'originale della copia notificata all'ingiunto ed autenticata dallo stesso, bensì le marche per diritti di cancelleria (con o senza urgenza). La cancelleria provvederà a stampare una copia del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo decreto (senza procura alle liti e con copia del decreto che riporti i dati del registro repertorio) unitamente al decreto di esecutorietà, estratti dal SICID e privi di autenticazione.

L'istanza per il rilascio di formula esecutiva verrà depositata tramite Consolle sui registri del SICID e non già su indirizzo di posta elettronica.

- 2) Le unità addette al servizio dei decreti ingiuntivi sono competenti al rilascio della formula esecutiva anche quando richiesta in fase successiva al giudizio monitorio.

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al Direttore amministrativo della Sezione Civile, al personale amministrativo interessato e al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.